

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 50

**Sintesi:** Vi e' obbligo di chiedere la registrazione. L'art. 5 completa il contenuto del corrispondente articolo 5 del d.p.r. 634/1972, includendo gli atti e documenti formati per la rateazione ed il rimborso delle imposte e delle tasse nonche' delle sentenze relative a tutti gli atti indetti nello stesso articolo e aventi natura fiscale. Fra gli atti di garanzia sono indicati anche quelli eventualmente richiesti da leggi provinciali, nonche' quelli relativi alla cancellazione delle garanzie stesse. Pertanto, non vanno sottoposti a registrazione neppure i decreti di cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dell'atto di dilazione dell'imposta di successione. L'art. 7 precisa le fattispecie relative ai contratti di assicurazione e riassicurazione, nonche' di rendita vitalizia che non devono essere sottoposti alla registrazione. La seconda parte dell'art. 7 chiarisce che l'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 77/83 assorbe anche l'imposta di registro per gli atti relativi ai fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello stato. L'art. 9 della tabella e' stato riformulato prevedendo nella prima parte la non registrabilita' degli atti propri delle societa' e degli enti di cui all'art. 4 della prima parte della tariffa, diversi da quelli ivi indicati. Nell'art. 10 vengono ora menzionati i decreti ingiuntivi emessi dal giudice conciliatore. Infine, si indicano i contratti di lavoro subordinato, collettivi ed individuali (per i quali il d.p.r. disponeva invece la registrazione in caso d'uso, ed i contratti agrari, in precedenza sottoposti a registrazione in termine fisso. Classificazione.

### Testo:

Anche nella tabella allegata al testo unico in esame e' rimasto invariato il numero degli articoli, rispetto a quelli contenuti nella analoga tabella allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, che indicano gli atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione.

Ferma restando la sinteticita' delle singole disposizioni, si deve evidenziare che nella nuova tabella e' stata data una migliore individuazione e collocazione, dal punto di vista sistematico, alle varie categorie di atti che beneficiano di una tale esclusione ed, inoltre, che sono stati risolti molti dubbi, sorti in precedenza, con l'inserimento nella legge di alcune fattispecie non chiaramente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 634 del 1972.

Appare opportuno richiamare in via preliminare l'attenzione dei dipendenti uffici su quanto evidenziato nella presente circolare a commento dell'articolo 11 della parte prima della tariffa nell'ipotesi in cui gli atti indicati nella tabella in disamina, tranne quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11, vengano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'articolo 5 della tabella, proprio al fine di dirimere dubbi sorti nella vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972, completa il discorso del corrispondente articolo 5 di tale decreto con l'indicazione degli atti e documenti formati per la rateazione ed il rimborso delle imposte e delle tasse nonche' delle sentenze relative a tutti gli atti indicati nel detto articolo e aventi natura fiscale.

Piu' circostanziato appare anche il richiamo agli atti di garanzia richiesti dalle leggi. Infatti, per uniformita' di trattamento tributario, sono stati indicati gli atti eventualmente richiesti da leggi provinciali, nonche' quelli relativi alla cancellazione della garanzie stesse.

La citata previsione legislativa, peraltro, assume particolare rilievo per quanto concerne i decreti di cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dell'atto di dilazione dell'imposta di successione. Relativamente a tale fattispecie, infatti, erano sorte in passato molte perplessita' in ordine al trattamento tributario agli effetti della imposta di registro, in quanto, causa la loro mancata indicazione nella legge, molti dipendenti uffici ritenevano che gli atti stessi dovessero essere sottoposti a registrazione, previo pagamento della relativa imposta.

Infine, nell'indicare gli atti e i documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio, il legislatore, soddisfacendo la esigenza di una logica equiparazione ai fini fiscali fra atti di analoga natura, ha ricompreso anche quelli relativi al servizio civile sostitutivo. Rispetto alla formulazione dell'art.7 della corrispondente tabella allegata al dpr 634/72, l'art.7 della tabella in esame precisa le fattispecie relative ai contratti di assicurazione e riassicurazione, nonche' di rendita vitalizia che non debbono essere sottoposti alla registrazione. Degna di attenzione appare la seconda parte dell'articolo in parola con la

quale e' stato chiarito che l'imposta sostitutiva di cui alla legge n.77/83, assorbe anche l'imposta di registro per gli atti relativi ai fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, comprese le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. Ne deriva che tali atti non sono soggetti all'obbligo della registrazione. L'art.9 della tabella e' stato riformulato dal legislatore delegato prevedendo nella prima parte la non registrabilita' degli atti propri delle societa' e degli enti di cui all'art.4 della parte prima della tariffa, diversi da quelli ivi indicati.

Fra tali atti sono comprese le delibere relative all'approvazione del bilancio, all'utilizzo di riserve, ad esempio per copertura di perdite, che non comportano aumento di capitale, le delibere di nomina ed accettazione di degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione, nonche' quelle consequenziali ad essi relative ai compensi ai soggetti che rivestono tali cariche.

Pertanto i dipendenti uffici adegueranno il loro operato ai criteri di cui sopra anche per quanto concerne i rapporti pendenti, secondo i chiarimenti forniti in sede di commento dell'art.79 del testo unico.

Nel'art.10 e' stata fatta infine opportuna menzione dei decreti ingiuntivi emessi dal giudice conciliatore, recependo l'indirizzo assunto in proposito dall'amministrazione finanziaria con la circ. del 10.5.85 n.37. Degne di attenzione sono le ultime disposizioni contenute nell'articolo in esame ove si indicano i contratti di lavoro subordinato, collettivi ed individuali, gia' sottoposti dall'art.10 della parte seconda della tariffa allegata al dpr 634/72, alla registrazione in caso d'uso ed i contratti agrari (mezzadria, colonia e soccida, nonche' le convenzioni per pascolo e per alimento di animali) gia' sottoposti a registrazione in termine fisso. E' appena il caso di rilevare che, anche per questi ultimi contratti, e' necessario tener presente la disposizione transitoria del richiamato I comma dell'art.79 del testo unico.

---

---